

TORNATA DEL 14 APRILE 1859

- 18 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Formazione e costituzione degli uffizi — Presentazione di due progetti di legge: 1° Fortificazioni di Alessandria; 2° Lavori nel bagno di Genova — Discussione del progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna — Discorso contro il progetto e proposta della questione pregiudiziale del senatore Musio — Risposta del senatore Mameli, relatore, a confutazione degli appunti e della proposta del senatore Musio — Osservazioni ed istanze del senatore Gallina — Spiegazioni del senatore Musio in ordine alla proposta fatta — Risposta del ministro delle finanze — Considerazioni ed appunti del senatore Sclopis — Spiegazioni del ministro delle finanze — Resoconto del senatore Mameli, relatore, delle petizioni relative alla legge in discussione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

DI SAN MARTINO, segretario, legge il verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

- 2897. Quarantadue abitanti del comune di Cargeghe, provincia di Sassari;
- 2898. Vent'otto abitanti del comune di Codrongianus, provincia di Sassari;
- 2899. Ventisei abitanti del comune di Esporlatu, provincia di Nuoro;
- 2900. Venti abitanti dei comuni di Orani e d'Onifori, provincia di Nuoro;
- 2901. Otto componenti i Consigli comunali di Tiesi e Cheremule, provincia d'Alghero;
- 2902. Venti abitanti del comune di Barrali, provincia di Cagliari;
- 2903. Cinquantotto abitanti del comune di Orotelli, provincia di Nuoro;
- 2904. Venticinque abitanti del comune di Arzana, provincia di Lanusei;
- 2905. Quaranta abitanti del comune di Nughedu, provincia di Oristano;
- 2906. Cinquantatré abitanti del comune di Seui, provincia di Isili;
- 2907. Ventisette abitanti del comune di Villa Salto, provincia di Isili;
- 2908. Ottantatré abitanti del comune di Silius, provincia di Cagliari;
- 2909. Settanta abitanti del comune di Usasasai, provincia di Isili;

- 2910. Ventisette abitanti del comune di Soddi, provincia d'Oristano;
- 2911. Ventinove abitanti del comune di Ala, provincia di Ozieri;
- 2912. Novantotto abitanti del comune di Nurri, provincia di Isili;
- 2913. Venti abitanti del comune di Siddi, provincia di Isili;
- 2914. Cento quarantadue abitanti del comune di Tiasi, provincia di Sassari;
- 2915. Trentaquattro abitanti del comune di Orani, provincia di Nuoro;
- 2916. Trentanove abitanti del comune di Meano, provincia di Oristano;
- 2917. Quarantatré abitanti del comune di Sorso, provincia di Sassari;
- 2918. Cento ventidue abitanti del comune di Isili;
- 2919. Settantacinque abitanti del comune di Villanova Forru, provincia d'Isili;
- 2920. Trentacinque abitanti del comune di Gadoni, provincia d'Isili;
- 2921. Cento trentadue abitanti del comune di Ghilarza, provincia d'Oristano,
Porgono istanze acciò vengano introdotte delle modificazioni al progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna.
- 2922. Quarantaquattro abitanti del comune di Serramanna, provincia di Cagliari;
- 2923. Sessantasei abitanti del comune di Ardauli, provincia di Oristano,
Domandano che nel progetto sull'abolizione degli

TORNATA DEL 14 APRILE 1859

ademprivi nell'isola di Sardegna la misura di compenso a favore dei comuni ademprivisti sia portata indistintamente ai due terzi dei terreni, qualunque sia la quantità dei terreni.

Da pure lettura della formazione e costituzione degli Uffici.

ORTEGGIO DEGLI UFFIZI.

UFFICIO I.

Elena — Dabornida — Moris — Vesmo — Chiodo — Ambrosetti — D'Azeglio Massimo — Sauli Ludovico — Audiffredi — Balbi-Piovera — Pamparato — Montezemolo — Pallavicino-Mossi — Billet — Farina — Persoglio — Di Pollone — Forest — Ricci.

UFFICIO II.

Brignole Sale — Lazzari — D'Angennes — Di Colobiano — Pinelli — Riberi — Plans — Des Ambrois — Picolet — Cataldi — Collegno Luigi — Pallavicini Ignazio — Mosca — Di San Martino — Riva — Mameli — Deforesta — Roncalli — Gioia.

UFFICIO III.

Tornielli — Manno — Dalla Valle — Stara — Areso — Rossi — Plezza — Paleocapa — Musio — De Cardenas — Nigra — Malaspina — Gonnat — Marioni — Calabiana — S. A. B. il Principe Eugenio — Breme — Albini — Serra.

UFFICIO IV.

Maestri — D'Azeglio Roberto — Oneto — Cibrario — La Marmora — Jacquemond — De Maugny — Cadorna — Conelli — Di Castagnetto — Caccia — Sauli Francesco — Durando — Colla — Girod — De Sonnaz — Bona — Casati — Cotta.

UFFICIO V.

Quarelli — Regis — Di San Marzano — Gallina — De Ferrari Duca di Galliera — Doria — Giulio — Massa-Saluzzo — Borromeo — De Ferrari — Sella — Cantù — Franzini — Cagnone — Della Plarnargia — Prat — Imperiali — Laconi — Sclopis.

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI.

UFFICIO I.

Presidente Di Pollone — Vice-Presidente Chiodo — Segretario Farina.

SESSIONE 1859 — SENATO DEL REGNO — Documenti, 14

UFFICIO II.

Presidente Des Ambrois — Vice-Presidente Gioia — Segretario Riva.

UFFICIO III.

Presidente Stara — Vice-Presidente Marioni — Segretario De Cardenas.

UFFICIO IV.

Presidente De Sonnaz — Vice-Presidente Cibrario — Segretario Jacquemoud.

UFFICIO V.

Presidente Sclopis — Vice-Presidente Regis — Segretario Cagnone.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE: FORTIFICAZIONI D'ALESSANDRIA; LAVORI NEL BAGNO DI GENOVA.

LANZA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

LANZA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati.

Il primo per convalidazione di una maggiore spesa per le fortificazioni di Alessandria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 925.)

Il secondo per autorizzazione di una maggiore spesa in aggiunta al bilancio del 1859 per lavori al bagno di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 927.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEMPRIVI NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione della legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna. (Vedi vol. *Docum.*, pag. 199, 212.)

Trattandosi di un progetto di legge piuttosto lungo, io precinderei, se il Senato non fa osservazioni in contrario, dal dare lettura degli articoli.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora dichiaro aperta senz'altro la discussione generale su quel progetto di legge.

La parola è al senatore Musio.

MUNDO. Signori senatori, prima di entrare in materia vi prego di voler ascoltare benignamente due mie dichiarazioni.

Nè oggi, nè ora 45 anni, fui uomo di cuore e di mente che stigmatizzando nei modi più severi l'editto 21 maggio 1814, abbia giammai dubitato che re Vittorio Emanuele I fosse uomo di cuore retto e di animo generoso. In quell'editto si ebbe l'imperdonabile torto di voler cancellare con un tratto di penna quindici anni di storia ed abolire una novella esistenza sociale. A quell'editto si può rimproverare con Tacito che non è dato ad alcuna legge il potere di cancellare la memoria del passato ed abolire la coscienza del genere umano.

Ma posteri e contemporanei sono sempre d'accordo nel credere che re Vittorio Emanuele I visse e morì, regnò e scese dal trono col cuore senza macchia e come re sempre dabbene.

Quello che avvenne per l'editto 21 maggio 1814 e pel suo autore, oggi avviene a me per la legge proposta sugli ademprivi e pei suoi proponenti.

Colla stampa che io ho avuto l'onore di distribuire al Senato ho fatto la censura della legge, ed oggi non ne farò l'elogio; oggi ripeterò che essa è inesatta nel suo principio fondamentale, è infelice ne' suoi mezzi d'esecuzione, ingiusta nei suoi effetti e dannosa molto ai comuni, più dannosa allo Stato, meritevole di figurare fra le leggi del secolo x e non fra quelle del secolo xix. Insomma dirò che essa parmi non meritare nè la sanzione di un Parlamento italiano, nè la firma del figlio di Carlo Alberto che porta la mano sulle gloriose opere del magnanimo suo padre non per demolirle, ma per farle più durature.

Ma nei modi più espliciti e con tutta la convinzione dell'animo mio devo dichiarare che quanto posso dire contro la legge in nulla minimamente risale ai suoi proponenti.

Coi documenti alla mano, e colla orale testimonianza che invocherò dentro questo Senato, io credo di dimostrare che l'onorevole signor ministro delle finanze andò di molto errato intorno alle cose scritte nella sua relazione.

Ma se tali cose vacillano molto dal lato della verità, una sola verità non vacilla ed è quella delle sue rette intenzioni e delle sue generose idee.

Meglio che i miei detti lo dimostreranno i suoi fatti. Egli crede sinceramente che questa legge racchiuda immensi benefizi per la Sardegna e gli gode già l'animo di immaginarsela vestita in abito di gala, ma quando vedrà che l'abito ingemmato a nozze è nella carta reale del 1839, quando vedrà che questa legge non dà ma toglie gli abiti nuziali alla Sardegna e la lascia più a lungo nuda alle inclemenze che soffre, allora sono persuaso che l'onore, la probità e la coscienza del signor ministro lo metteranno d'accordo con me.

L'altra dichiarazione concerne intieramente me solo.

Voi ricordate, o signori, che in principio della sessione io avevo chiesto una specie di congedo illimitato per provvedere e preaccennava a gravissime ragioni di

ufficio e di famiglia che non mi consentivano l'onore di essere quest'anno con voi.

Come ciò si seppe in Sardegna, e si seppe appena presentata questa legge, io ebbi da tutte le parti lettere, preghiere, istanze, eccitamenti, affinché venissi in Senato a prender parte alla discussione della legge.

Risposi negativamente a tutti e scensalomi colla impossibilità del mio viaggio, promisi di fare da Nizza quanto nella via del dovere e della giustizia avrei potuto fare pel mio paese. Infatti scrisi le note presentate al Senato ed in esse io dichiarava di stampar quelle note perchè non poteva venir in Senato a trattare personalmente l'argomento.

Intanto io scriveva una lettera ad un mio collega qui presente, gli esponeva tutto il pino delle mie idee; gli dicevo di non poter venire in Senato, ma lo pregavo che ove egli pur fosse del mio avviso difendesse in Senato l'opinione comune.

La sera di sabato 19 marzo io riceveva la sua risposta, egli dichiarava di essere parimente del mio avviso, dichiarava la legge illogica ed irrazionale; diceva che l'avrebbe combattuta anche solo, e lamentava come la più grave sventura per la Sardegna che io non potessi associare alla sua la mia voce autorevole, come egli diceva, in questa materia.

Letta la lettera deliberai subito di partire. L'indomani, domenica 20 marzo, a ore 7 di mattina personalmente mi recai all'ufficio telegrafico, gli trasmisi un dispaccio elettrico che sarà registrato in esso ufficio per fargli sapere la mia deliberazione.

Partii, venni, ma trovai che l'uomo che era pronto a morire e combattere solo come Orazio al ponte mi ricusava persino gli aiuti di Clelia ed era passato nel campo Toscano.

Non ne dirò di più, e se questo incidente mi avesse solamente recato lo svantaggio di essere lasciato solo da colui, che con immenso mio sacrificio mi trascinava da Nizza a Torino, me ne sarei rimasto attonito e muto. Ma vi ha molto di più! Ed è, che io non so in qual modo si è trovata la via di preoccupare tutte le opinioni dell'idea d'un immenso beneficio racchiuso in questa legge, cosicchè, qualche ministro e molti senatori non mi hanno dissimulato la loro meraviglia, che, mentre tutti i Sardi come un coro di angeli applaudiscono alla legge, e benedicono ad essa come ad una manna piovuta dal cielo, io, io solo abbia la mala grazia e la sfrontatezza di non unire i miei agli universali applausi; quindi a me tocca lo sconforto di sapere già esaurita la mia voce anche prima di essere udito! Mi tocca la taccia dell'uomo arrogante che s'inebbria alle chimere del proprio orgoglio! E quello che è più, mi tocca il dolore di essere riguardato come chi fa la guerra al bene del proprio paese, e come chi impedisce un atto eminentemente benefico, a tutti notorio, e da tutti unanimemente benedetto!

Ahi se fosse vero che questa legge è un'alba di vita novella, è un raggio di novello sole per la Sardegna, se fosse vero che dessa sola può stabilire il pastore nel suo focolare domestico e nel santuario della sua famiglia,

centro dove solo può vivificarsi quel nobile sentimento che è principio di civiltà e causa di piccole e grandi virtù!... Ah! se fosse vero che questa legge meglio e più presto di ogni altra conduce la Sardegna ad una meta cotanto da me sospirata!... Ah!... se tutto ciò fosse vero; se solamente fosse vero una parte di ciò... veruno corerebbe prima di me ad imprimerle un bacio di benedizione, e questo bacio sarebbe anche un compenso di letizia alle cento non ignote amarezze che mi ha costato l'abolizione dei feudi; e sarebbe in pari tempo bacio di eterno amore pel paese cui è destinata a felicitare e di eterna gratitudine verso coloro che l'hanno proposta.

Ma se mai fu necessario di chiarire bene le idee fin dall'esordio e pronnettere nitidamente lo stato della questione come suol dirsi in retorica oggi è quel giorno in cui si scambia la cosa buona coi suoi mezzi cattivi e si confonde la prima colla seconda parte della legge; buona la prima parte, non buona la seconda.

La prima parte della legge proclama l'abolizione dell'ultimo superstite avanzo degli ademprivi. Questa prima parte della legge racchiude un vero beneficio; essendo benefica e santa, questa non ha e non può avere contraddittori e a questa applaudiscono tutti e benedico anch'io.

• La seconda parte della legge concerne ai suoi mezzi di esecuzione ed attribuisce al Governo ora due terzi, ora la metà di tutto ciò che per diritto può legalmente appartenere ai comuni.

Ora chi non vede che la prima parte della legge non può confondersi colla seconda? che la prima parte della legge può avere tutti i suoi effetti, sia che il Governo abbia la metà, i due terzi, o nulla, ed i comuni la metà, i due terzi o tutto? quindi uno può applaudire alla prima parte come benefica e santa e contraddire alla seconda come rovinosa ed ingiusta.

A questa seconda parte della legge non contraddico solo io, ma la Sardegna intera, e non già contraddico oggi perchè agitata dalla stampa; essa contraddisse l'anno scorso quando venne eccitata dal Governo a deliberare nei Consigli provinciali e divisionali. Il solo Consiglio divisionale di Cagliari presieduto dall'onorevole commissario regio non ebbe tempo a deliberare, ma riferivasi alle deliberazioni dei Consigli provinciali; ma siccome nei Consigli provinciali si è protestato contro questa seconda parte della legge ed esso Consiglio si è riferito alle deliberazioni dei Consigli provinciali, perciò deve dirsi che ha protestato anche contro di essa il Consiglio divisionale di Cagliari.

Ora poi 222 sono le petizioni già state presentate, ed altre sono in via. Queste petizioni sono coperte delle firme di 14 a 15 mila persone.

Le firme sono quelle dei consiglieri, dei capitoli dell'alto clero, e del rimanente della popolazione, comprese in qualche luogo le donne, come credo che avrà potuto vedere l'onorevole signor relatore nelle potizioni della sua provincia.

L'onorevole commissario regio potrebbe volete molte petizioni nelle quali sono firme di parenti ed amici suoi,

ed in quella di Decimo la firma dello stesso suo fratello tanto caro anche a me.

Non è dunque con inni di gioia, con coro di benedizioni unanimi, ma colle lacrime agli occhi, ma con un coro unanime di lamenti che la seconda parte della legge è accolta nella Sardegna, e vi eccita e vi mantiene negli spiriti una perturbazione immensa. Questo coro non si oppone già al bene, contenuto nella prima parte della legge, ma al male contenuto nella seconda; l'opposizione si fa non ad un beneficio, ma ad un danno e danno estremo, giacchè nel solo diritto a questi beni stava ed è riposta la speranza di avere strade comunali, e tante altre cose necessarissime ad un primo e vero movimento di vita, non che a potersi abbigliare a festa. Resta dunque chiarito che la legge in quanto è benefica nella prima parte è universalmente applaudita, ma nella seconda parte è universalmente lamentata.

Premesse queste dichiarazioni io entro in materia, ma per ora non entrò nel merito, giacchè devo proporre una quistione preliminare ed è quest'essa.

Un fatto preesistente alla legge e tale che non si può riprodurre; un fatto di sua natura speciale, specialissimo, anzi unico ed individuo nell'ordine suo, che non può essere generalizzato, perchè non trova elemento di sintesi né nella logica dell'uomo, né in quella del legislatore che è l'uomo innalzato alla suprema sapienza; un fatto di sua natura contenzioso, non solo deducibile, ma già dedotto in giudizio, e per cui pendono molte liti; un fatto che è il riassunto di diritti acquisiti, di cose giudicate, di altri fatti solennemente compiuti anche in via legislativa; un fatto che è stato oggetto di tutti i giudicati della delegazione feudale, e poi in secondo grado di giurisdizione dalle sentenze del supremo Consiglio, sentenze le quali sono state mandate ad esecuzione con appositi decreti esecutivi della delegazione medesima, e da ultimo da un decreto reale; un fatto involvente una formale quistione di mio e di tuo, e quindi vera quistione di proprietà conservata e resa intangibile dallo Statuto; un fatto che lo Statuto riserva espressamente ed esclusivamente alla competenza dell'autorità giudiziaria; un simile fatto può, contro lo Statuto, essere proposto alla discussione ed alla sanzione dell'autorità legislativa in un modo postumo al fatto istesso, contemporaneo a litigi che sono in corso, di esistenza proambola a litigi imminenti o preventivi di una futura sentenza, impeditivi della libertà dei giudizi, e contrario alla loro indipendenza costituzionale? Ecco la quistione.

Nel foglio volante con cui ho accompagnato la distribuzione delle mie note, io le ho formolate antecedentemente da tre settimane, perchè è sempre mio abito, ed oggi è più solenne dover mio il venire qua non collo studio delle sorprese, ma con quello della verità. Posta la quistione, permetteteci che brevemente la svolga.

In un modo che, a quanto io mi sappia, non ha finora esempio nella storia, in un modo tanto nuovo quanto scevro di ogni inconveniente, sia giuridico, sia legislativo, furono aboliti i feudi nella Sardegna.

Consiste questo modo nell'essersi anticipato il ritorno del feudo alla Corona mercè libera rinunzia fatta dei feudi a mani del re, e nell'essersi in allora fatto luogo a due distinti convenzioni, cioè una fra il Governo ed il feudatario, rimanendo così estraneo il comune, ed avente per mira di determinare il compenso di riscatto che il Governo rinunziatario doveva corrispondere al feudatario rinunziante; l'altra fra il comune ed il Governo, rimanendo estraneo il feudatario ed avente per scopo di stabilire il compenso di riscatto che i comuni dovevano corrispondere al Governo sottrattante nei diritti e nelle obbligazioni del feudatario.

Da questo duplice contratto nasce ora la questione gravissima degli ademprivi. Per giudicarla bisogna partire dagli ultimi atti di riscatto, e risalire sino alle primitive investiture dei feudi; bisogna risalire alle leggi vigenti al tempo in cui sono nati i diritti e le obbligazioni controverse; bisogna risalire alle giurisprudenze analoghe e ai diritti ed obbligazioni in discorso; bisogna all'uopo colle analoghe prove legali stabilire quanto è necessario per giustificare le intenzioni delle parti; insomma bisogna istruire una causa in fatto, e discuterla in diritto.

La prima questione che nasce, ed è anzi già nata, è quella di sapere quali leggi siano solamente applicabili alla questione degli ademprivi.

I Comuni pretendono che siano le leggi feudali e però che debbano applicarsi le regie prammatiche sarde e la costante giurisprudenza.

Il Governo pretende all'opposto che la questione degli ademprivi possa essere definita o colle leggi del Digesto, o colle teorie dei codici moderni.

Egli, nell'altro ramo del Parlamento, ha molto argomentato dalla natura delle servitù reali e personali.

Egli nella sua relazione al Senato definisce l'ademprivo come una servitù *sui generis*; però allargandosi dall'idea dell'uso a quella dell'usufrutto, egli crede di essere generoso concedendo ai comuni o la metà od un terzo di ciò che ad essi può integralmente appartenere.

Io prescindendo dal considerare che, essendo gli ademprivi un diritto perpetuo ed imperituro, non possono trovare argomento di paragone in alcuna delle servitù personali, che sono di loro natura temporarie, e devono cessare tutt'al più dopo cento anni.

Prescindo anche dal considerare che trovandosi negli ademprivi un predio serviente, ma non un predio dominante, non si possono nemmeno paragonare colle servitù reali, come si vorrebbe.

Però non posso prescindere dal considerare che se non può correre anacronismo nella storia, molto meno può esserne nella giurisprudenza, o che le leggi vigenti al tempo in cui sono nati i diritti e le obbligazioni sono unicamente quelle che si possono applicare.

Se i principii sono prima di noi, e sopra di noi, io non istarò a dimostrarvi il mio principio; ma siccome gli esempi pratici giovano molto a mettere in chiaro la giustizia, perciò io mi permetterò due esempi per di-

mostrare in quale sconcio cadrebbe colui che volesse definire gli effetti giuridici di un'investitura feudale colle leggi del Digesto.

Noi leggiamo nell'investitura che la terra esistente nel feudo è conceduta al feudatario; noi troviamo nel Digesto che ogni edificio come accessorio cede alla terra come principale.

Se quindi con queste regole del Digesto si volesse interpretare l'investitura ne verrebbe che dovendo ogni edificio cedere alla terra, tutti gli edifici avrebbero dovuto appartenere al feudatario, ed ora al Governo sottrattato al barone.

Leggiamo pure nell'investitura che tutto quanto esiste nel feudo appartiene al feudatario comprese nominativamente le donne. Sappiamo che in certi luoghi ed in certi tempi con queste clausole s'intese persino infeudato l'onore delle donne; però gli usi e le leggi della Sardegna non hanno mai consentito le teorie di queste prerogative. Se però, lasciando in disparte le leggi del tempo e la giurisprudenza adottata, in Sardegna si volesse interpretare la riferita clausola colle leggi del Digesto, si verrebbe a dire che le donne della Sardegna prima appartenevano tutte al feudatario ed ora appartengono al Governo.

Ciò basta per far capire in quale sconcio si cadrebbe, se colle leggi del Digesto s'interpretassero le clausole d'una investitura feudale.

Non è dunque colle teorie del Digesto, nè con quella del codice moderno, ma col diritto vigente al tempo, ma colle leggi feudali, ma con quella teoria che prescriveva il frazionamento del dominio, caratteristico della feudalità, che si deve decidere questa questione e secondo le idee dei pensatori, dei giuristi e dei magistrati del secolo decimonono.

Noi sappiamo che esiste un momento nella storia, in cui i Governi, condannata per altro quella teoria, che tutto attribuiva al Papa, hanno tutto attribuito a sé stessi; e i Governi credendosi padroni di tutto, tutto hanno concesso alla feudalità. Ma siccome in quel modo non era possibile la comune e pacifica convivenza, e siccome ogni sistema sociale deve trovare un principio di vita e di organizzazione, perciò si venne allora a stabilire quella specie di multiplice dominio contemporaneo della stessa cosa che rimaneva nello stesso tempo a mani del Governo, a mani del feudatario, a mani dei comuni, a mani degli individui. Sono nate allora le teorie del distacco delle cose dalla Corona, del ritorno di esse alla medesima, dei diritti di semovenza, dell'alto eminente o diretto dominio di tutte le cose, come si direbbe in Sardegna.

Ma prosciolta una volta la feudalità, tutti quei titoli cosa sono divenuti? Quali diritti hanno dato al Governo? Cosa ne hanno creduto i pensatori, i giuristi ed i magistrati del secolo XIX?

Per abbreviare il discorso io non citerò che Romagnosi, e perchè come giurista e pensatore esso supera gli altri, e perchè conferma la sua dottrina di diritto coll'ordine pratico della giustizia e colle sentenze ema-

nate dai tribunali, dalle Corti d'appello e dalla stessa Corte di cassazione di Francia.

Romagnosi si propone la questione nel suo libro della *Ragione civile delle acque*, e domanda quali diritti di dominio e di proprietà possano rimanere al Governo sulle acque proscioltte dalla feudalità. Domanda se in virtù dei diritti d'impero, dell'alto dominio, del diretto dominio, come si diceva, dei diritti di distacco dalla Corona, dei diritti di ritorno ad essa, se in virtù di tutti questi diritti può il Governo, proscioltte le acque dalla feudalità, invocare su di esse qualche diritto di proprietà e di dominio.

Egli risponde negativamente e dice: solamente sulle cose che prima in qualunque modo fossero feudali e poi ne sono state proscioltte, competerà al Governo un diritto di proprietà o di dominio quando si trovi nella condizione di qualunque altro ente morale o di qualunque altro individuo privato che abbia appositi, speciali e giuridici titoli, siano essi originari o derivativi.

Egli, come ho detto, conferma la sua dottrina colle sentenze dei Tribunali, delle Corti e della Corte di cassazione; anzi la fattispecie è un caso avvenuto qua nel nostro paese.

Un Sozzi aveva comprato dal Governo il diritto di prendere l'acqua dal torrente Tedone mediante una somma convenuta ogni anno. Dopo qualche tempo emanò la legge che proscioglie quelle acque dalla feudalità, ed il compratore Sozzi diceva non essere più obbligato a pagare la somma convenuta al fisco; egli diceva di usare delle acque per diritto proprio, proscioltte che furono dalla feudalità; diceva essere caduta la sua obbligazione mancando la causa da cui poteva incominciare; quindi si desistette dal pagamento.

Il fisco cita Sozzi davanti al tribunale civile di Bobbio. Là diceva il fisco che il Sozzi, in virtù della convenzione passata tanti anni prima che emanasse la legge svincolativa, era obbligato a pagare la somma convenuta; diceva che non poteva la legge retroagire sopra una convenzione preesistente; quindi domandava che fosse dichiarato tenuto al pagamento.

Il tribunale civile di Bobbio assolve Sozzi. Il fisco appella alla Corte di Genova; la Corte d'appello di Genova conferma la sentenza del tribunale civile. Si ricorre in Cassazione e la Corte di cassazione rigetta il ricorso, ed ecco qui la decisione.

« La Corte.... »

« Ritenuto, che cessante la causa dell'obbligazione ne dove pure cessare l'effetto; che la vendita in questione aveva per causa il diritto esclusivo, che il Governo antico del Piemonte esercitava nei torrenti del suo dominio; che gli articoli 538, 644 del Codice Napoleone hanno abolito questo diritto, collocando i torrenti nella classe dei fiumi di ragione privata; che in conseguenza dichiarando che questa rendita è porenta, la reclamata decisione non è che una giusta applicazione dei citati articoli.... »

« Rigetta.... »

Romagnosi commenta più a lungo tutte le parti di

questa sentenza, la quale è riferita nel paragrafo avente questo titolo: *In qual senso il fisco ed i feudatari perdettero il diritto di proprietà sulle acque.*

Ma senza ricorrere alle teorie dei pensatori, dei giuristi e dei magistrati del secolo decimonono, la sola invocazione dell'esempio dell'istesso nostro Governo quando aboliva i feudi e proscioglieva le cose da ogni feudalità coll'editto 19 luglio 1797 al mio assunto basterebbe, giacchè proscioltte allora le cose dalle loro feudalità non andarono per nulla a mano del Governo, ma il Governo limitandosi a perceverne il tributo lasciò il dominio delle stesse cose a mano dei comuni. Io non ho potuto scorgere nulla dalle leggi emanate dal Governo posteriormente che mi dimostri di avere il medesimo invocato il diritto di alto ed eminente dominio e i diritti di riveribilità, i diritti di distacco dalla Corona e che abbia messo la mano in nessuna parte o di boschi, o di selve o di altri terreni che prima fossero feudali e che proscioltti dalla feudalità siano venuti nel dominio del comune; a me non è risultato nulla di ciò. Dai libri no, anzi no ho domandato a tutti, e tutti mi hanno detto che la legge è stata eseguita come è scritta, abbandonando tutto ai comuni, perchè nella legge non c'è riserva di sorta.

Ma venendo più d'avvicino ai motivi e titoli speciali che possono invocare i comuni della Sardegna, onde rivendicare e quanto ai terroni, e quanto ai boschi ed alle selve, o la totalità di essi o molto più di quello che loro attribuisce la legge in discussione, io invocherò tre ragioni particolari.

Dopo aboliti i feudi le prime parole che proferiva il re Carlo Alberto erano quelle di abbandonare tutto ai Comuni.

L'onorevole senatore Massa-Saluzzo mi favorirà, lo spero, della sua maggiore attenzione, giacchè dirò cose più note a lui che a me o egualmente note ad entrambi. Ma quando re Carlo Alberto voleva proferire queste parole allora il vicerè di Sardegna, la Delegazione di Cagliari, ed il supremo Consiglio di Sardegna dissero: bisogna velarle!

Le ragioni per cui si volevano velare queste parole erano tre. Una era quella che si combinassero le cose in modo da far diventare agricolo il pastore; l'altra era questa: che siccome vi erano Comuni i quali avevano troppo e altri che avevano poco, si stabilisse un qualche equilibrio fra questi Comuni. La terza ragione era la seguente:

Nel 1838 due grandi operazioni stavano a cuore del re; una era nota ed era l'abolizione dei feudi; l'altra era occulta ed era l'abolizione delle decime. E siccome tanto l'una come l'altra operazione doveva farsi coi denari e coi fondi dei Comuni, perciò si pensò che l'abolizione dei feudi dovesse somministrare i fondi per l'abolizione delle decime.

Ecco perchè furono velate le parole di re Carlo Alberto.

Un dispaccio vice-regio, appunto del 26 maggio 1838, espone quest'opinione.

Leggo la parte che interessa di vedere, cioè ove si dimostra che l'abolizione delle decime si concepiva e si combinava coll'impiego dei beni che si ottenevano colla abolizione dei feudi. E qui dico all'onorevole senatore Massa-Saluzzo di ricordare le cose.

« ... Crederei tuttavia che ciò non ostasse al giovevolissimo concepimento di sottrarre i terreni dal vincolo delle prestazioni decimali; mentre potrà ugualmente ottenersi l'intento accordandosi al clero sopra i terreni di ciascun villaggio tanti lotti di quelli che avranno a formarsi pel riparto, quanti possano produrre un reddito equivalente da ripartirsi nella stessa proporzione, con cui farsi attualmente il riparto dei prodotti decimali... »

Seguita nello stesso tenore e finisce annunciando che di tutto ciò aveva conferito con Monsig^r l'arcivescovo Bos e che erano perfettamente d'accordo.

Dunque la ragione per cui le parole di Carlo Alberto, che voleva fare coll'editto del 12 maggio 1838 una dichiarazione fin d'allora esplicita di abbandonare tutto ai comuni, furono volate col primo articolo dell'editto, dicente: « nei modi, forme e condizioni consuete; » la ragione fu di farne un altro uso in favore dei comuni e non una speculazione fiscale.

L'altra ragione speciale è, che nella liquidazione dei feudi, tutti i cosiddetti diritti di erbaggio e simili, i quali corrispondono alle prestazioni che i feudatari esigevano nei boschi e nelle selve, e formano il giusto prezzo di tutto il loro godimento, furono complessivamente messi a carico dei comuni, come risulta dalle sentenze della delegazione feudale.

Chi amasse di vedere le sentenze, eccole qua. (*Segni e parole di delegazione dal banco dei ministri*)... le sentenze dimostrano il fatto.

Dunque tutti i diritti di erbaggi o *sturbaggi* che i feudatari percepivano per le selve e montagne, tutti sono accollati ai comuni, meno per i fondi regii.

Pare che il signor ministro ne dubiti... porgerò il libro al signor ministro.

Per abbreviare la prova del fatto io citerò un parere della delegazione in data 5 novembre 1838, in cui appunto è detto che quando il Governo verrebbe a concedere nelle foreste e nei boschi una porzione ai comuni che ne mancavano, bisognava ritenere che per quei boschi e per quelle selve i comuni, dentro la cui periferia si trovano, avevano già pagato il diritto complessivo, ed in conseguenza dovevano andare rilevati dai comuni concessionarii della parte corrispondente al diritto.

Qui parlando delle sentenze della delegazione feudale, mi permetterò di chiamarle sentenze, e di chiamarle vere sentenze nel più ampio significato della parola, sebbene l'ufficio centrale non dia ad esse questo significato.

Mi permettorò di osservare all'ufficio che la delegazione era investita di giurisdizione contenziosa, che le sue sentenze dovevano subire ed hanno subito un altro grado di giurisdizione, che si eseguivano nelle forme di qualunque altra sentenza, e che difatti, trascorso il

termine senza deferirle in via di ricorso al supremo Consiglio di Sardegna, si dicevano passate in giudicato, che queste sentenze davano norma a tutte le ragioni del feudatario che non eseguiva il riscatto verso i comuni, oppure alle ragioni del Governo verso i medesimi e viceversa. Dunque sono vere sentenze, sulle quali non si potrebbe rinvenire.

Ma la terza ragione che ho detto, per cui i comuni potranno pretendere la totalità dei boschi e delle foreste, l'ho nell'ultima linea di tutte le liquidazioni che si sono fatte, e colle quali a tutti i comuni è stato imposto l'uno per cento sulla totalità delle prestazioni a titolo di avarie e di estinzione delle cedole.

Dunque l'estinzione del capitale a lungo tempo, se si vuole, è rimasta a carico dei comuni, ed a piedi di tutti i fogli delle liquidazioni è accennato e provato questo fatto.

L'ufficio centrale accennò a questo fatto, e si è fatto carico anche egli stesso che se fosse risultato che i comuni avessero pagato una quota di ammortizzazione, si sarebbe dovuto usare una diversa giurisprudenza.

Ora risulta che i comuni hanno pagato, giacchè tutto è stato conglobato nell'attuale tributo unico che è stato imposto alla Sardegna, in cui si trova compresa la quota di ammortizzazione secondo le brame dell'ufficio centrale.

Dunque, mi pare che sia per titoli generali e comuni a tutti gli altri paesi, sia secondo i principii consacrati anche dalla Cassazione di Francia, sia per diritti che emergerebbero dal confronto di ciò che si è fatto per i comuni di qui, i comuni di Sardegna, per li tre accennati titoli speciali, possono invocare la totalità dei boschi e delle selve, o molto più di quello che loro attribuisce la legge.

Ora, se lo stato delle cose è questo, o se questo stato di cose deve creare necessariamente una lunga serie di non facili contestazioni giudiziarie, io credo che una sentenza in simili casi è inevitabile, e non vi si possa surrogare una legge. Una legge unica che potrebbe surrogarsi sarebbe quella, la quale, ben riconosciuti tutti i documenti, fosse una consacrazione solenne dei diritti incontrovertibili dei comuni. Ma lo interrompere lo stato contenzioso nel momento in cui deve emanare una sentenza, credo che sarebbe una legge tendente ad invadere il terreno giudiziario.

Io dunque volgerò prima di tutto al Ministero una preghiera, ed è: che, siccome quei titoli mutano realmente l'aspetto della questione; siccome quei titoli sicuramente non stabiliscono i diritti che il Governo pretende in questa legge; siccome invece quei titoli stabilirebbero i diritti contrari dei comuni, il Governo, fatti migliori studi, sospenda intanto la discussione della legge.

Lo pregherei anche perchè sono già 220 le petizioni che sono pervenute al Senato; sono circa 15 mila le firme che costituiscono questo movimento: movimento che si sarà ora accresciuto per effetto della attitudine presa da tutta la stampa: ma questo movimento data dall'anno

scorso, data dall'invito fatto dal Governo ai municipii, e siccome questo movimento va crescendo, credo che il momento in cui i diritti dei comuni siano meglio conosciuti, e si possa perciò giudicare con fondamento su tali diritti, sarebbe assai più opportunamente scelto che non il momento attuale.

Ma ove il Governo ciò non istimi, io credo che a termini dello Statuto i fatti di cui parliamo, fatti i quali sono consumati e che non possono riprodursi, fatti che sono l'effetto di sentenze emanate, fatti che sono apertamente d'indole contenziosa, non possono essere annullati e modificati da una legge, opponendovisi lo Statuto; e se vi osta lo Statuto, io son persuaso che veruno di noi, nè ministro, nè senatore, vuole una cosa che lo Statuto vieta, giacchè lo Statuto è il nostro massimo bene, lo Statuto è il nostro più nobile titolo di senso e di gloria, che ci fa cari a tutta Italia, riveriti a tutta Europa; lo Statuto è l'arca santa cui niuno di noi vuole portare meno riverente la mano, e per cui non è e non può essere venerazione che sia superflua, o profanazione che sia possibile.

MAMELI, relatore. Domando la parola per un fatto personale e sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAMELI, relatore. Non è senza dolore che io vengo a parlarvi anzitutto di un fatto che personalmente mi riguarda. Vi sono però obbligato perchè il senatore Musio mi ha fatto un addebito di non aver seguito i di lui principii dopo che, in virtù dell'affidamento da me datogli per via di lettera, è venuto in questa città per prendere parte alla discussione della legge, ed onta delle circostanze famigliari che non gli consentivano di abbandonare la sua casa.

Ho ricevuto diverse lettere a questo proposito relative, ma il signor senatore Musio può essere persuaso che non ne abuserò, convinto essendo che è sacro debito il segreto della corrispondenza privata, che non si deve in conto alcuno violare.

Mi limiterò a leggere il primo e l'ultimo periodo della mia lettera, alla quale l'onorevole senatore Musio si riferisce, per dimostrare, che non è esatto il dire, che egli mi avesse informato del piano che intendeva seguire, constando invece, che io dichiarai al medesimo signor senatore che era ben d'accordo con lui nel principio, che del resto non poteva conoscere il piano delle sue idee, perchè un solo brano del suo stampato mi aveva rimesso, ed io gli significava di non averlo ancora letto.

MUSIO. Se vuole prescindere....

MAMELI, relatore. Non posso prescindere perchè qualche giornale sardo mi ha fatto l'ingiurioso addebito di avere io abbandonato le mie precedenti convinzioni al riguardo, prima ancora che io avessi in modo alcuno espresso la mia opinione, usando la triviale espressione *mutato casacca*, salvo errore.

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Mameli di pensare due volte prima di entrare in questa via che toccando a cose personali riesce disgustosa al Senato.

MAMELI, relatore. Prego il signor presidente di

volersi persuadere, che io non oltrepasserò i limiti della discrezione.

MUSIO. Mi si permettano due parole.

Il senatore Mameli mi fece facoltà di stampare la sua lettera; invece io non ne ho finora usato. Io a questo proposito gli ho scritto una lettera in data del 19 marzo; ma del resto il signor senatore Mameli ha qui una testimonianza troppo autorevole, ed è che quando io sono andato dall'onorevole ministro delle finanze per pregarlo di sospendere la legge e di far meglio esaminare le cose, egli mi rispose meravigliato che io solo fra i sardi osassi di rievocare in dubbio il beneficio di questa legge.

Io domando all'onorevole signor ministro se dalla mia bocca è uscita parola che accennasse a nulla di questo strano incidente.

PRESIDENTE. Non posso permettere che si continui in tal modo, perchè queste sono personalità che non interessano il Senato, e mancherei al mio dovere se le lasciassi continuare.

MAMELI, relatore. Del resto, o signori, la divergenza fra me e il senatore Musio non sta nel principio, bensì nelle conseguenze che egli ne dedusse, ed io non posso ammettere, come sarebbe quella di avere la legge del 16 febbraio 1839 pronunciato l'abolizione assoluta degli *ademprii*; di avere la delegazione feudale, creata col regio editto del 30 giugno 1847, fatto l'assegnamento in terre ed in boschi ai comuni, cosicchè questi ne abbiano già acquistato il dominio; di avere la legge del 15 aprile 1851 abolito l'*ademprio* del pascolo, e tante altre che non è d'uopo ripetere.

Vengo alla questione pregiudiziale.

Se il Senato ammette il sistema delle questioni pregiudiziali nel senso in cui lo intende il proponente, voi vedrete in breve, o signori, sorgere ed accumularsi sotto diversi aspetti tali questioni per arrestare la discussione di qualunque legge.

Difatti, se è vero che le leggi debbono farsi quando vi ha il bisogno, in modo analogo al bisogno, e nei limiti del bisogno, facile è il prevedere che taluni proporranno la questione pregiudiziale col pretesto, che provvedano abbastanza le leggi attuali, altri la proporranno col pretesto che la materia per se stessa non debba essere retta da leggi positive, altri faranno un punto preliminare della opportunità; chi dirà la legge insufficiente allo scopo che si ha in mira, chi all'incontro dirà che la legge va oltre il suo scopo.

Parmi che basti accennare tali cose, perchè ognuno sia persuaso che il Senato non possa entrare in questa via senza gravi inconvenienti, e come sia più logico e razionale l'espore tutte le considerazioni di vario genere nella discussione generale, lasciando al criterio ed alla coscienza di ciascheduno l'apprezzarle poi nel dare sul complesso della legge un voto affermativo o negativo.

Venendo alla questione pregiudiziale di cui ora si tratta, dirò che dessa è fondata sul falso supposto che la legge del 1839 abbia pienamente e definitivamente

provveduto, sicchè altro non manchi che il complemento della sua esecuzione.

Poche parole basteranno per ristabilire la verità delle cose.

Già l'ufficio vi ha nulla sua relazione accennato, che stanno a fronte due sistemi. Il primo si è quello di concedere la facoltà di liberare le terre ed i boschi dal vincolo degli *ademprii* mediante riscatto a farsi in danaro, ovvero con assegnamento di una parte della terra o del bosco. L'altro si è quello di pronunciare per legge l'abolizione assoluta degli *ademprii* dentro un termine più o meno breve, salvo il diritto a conseguire l'indennità.

La Francia ed il Belgio hanno seguito il primo sistema, con avere dato al demanio solamente la facoltà di promuovere il riscatto, dichiarando i diritti redimibili o *par cantonnement*.

La legge del 1839, pare avere anche essa autorizzato il riscatto, sebbene non spieghi se l'esercizio di tale facoltà compete ugualmente al demanio ed ai comuni. Non ha però certamente pronunciato l'abolizione degli *ademprii*; ed è perciò che volgono già quattro lustri, e le cose sono pressochè nel medesimo stato, e secondo le apparenze, questo durerà ancora per molti anni e lustri, se non si adopera un rimedio radicale, qual è quello che il Governo vi propone, dell'assoluta abolizione.

Diceva che la legge suddetta non abolì gli *ademprii*, e basta leggere gli articoli 19 e 23 dell'annesso regolamento per esserne persuasi.

Ben lungi poi dall'aver il re Carlo Alberto considerato come aboliti gli *ademprii* in virtù di quella legge, li riconobbe come sussistenti, e li confermò colle lettere patenti del 1844, concernenti il governo e l'amministrazione dei boschi; e lo stesso poi si fece col regolamento pubblicato con regio decreto nel 1851, sull'istesso argomento.

Ma il senatore Musio è andato più oltre, facendosi ancora a sostenere, che facile riesca l'assegnamento effettivo ai comuni, mercè le decisioni della suddetta regia delegazione.

Infatti, egli ci ha esposto come la stessa regia delegazione divise i redditi feudali in due categorie, riferendo alla prima tutte le prestazioni di varia natura, cioè reali, personali e miste, che il feudatario riscoteva dai suoi vassalli; alla seconda i redditi dei beni feudali, deducendo però da questi la quota che per calcolo prudentiale approssimativamente corrispondeva alla parte della terra e bosco che avrebbe dovuto assegnare al comune per i suoi bisogni.

Ovvio però è sembrato all'ufficio il riflesso, che le decisioni della regia delegazione, essendo state quasi tutte sottoposte poi al supremo Consiglio in via di ricorso, bisognerebbe anzitutto accertare se siano state in tal parte confermate.

Ovvio era inoltre l'osservare, che i suddetti assegnamenti rispetto ai comuni erano fuori dello scopo e della competenza della delegazione stessa.

Difatti le incombenze della medesima erano limitate all'accertamento dei redditi feudali, base del riscatto:

al pagamento poi di questi come all'ammortizzazione dei capitali, agli assegnamenti da farsi ai comuni ed alle divisioni dei terreni e dei boschi doveva provvedersi con altre leggi.

Di più, la delegazione non aveva i necessari elementi per fare i suddetti assegnamenti proporzionati e sufficienti ai bisogni dei comuni. Queste operazioni non si eseguivano colla carta e col compasso: era d'uopo conoscere, oltre il numero e le abitudini degli abitanti, le varie specie e quantità di bestiame, anche la qualità dei terreni, la condizione e qualità dei boschi.

Finalmente la carta reale nel 1839 nei citati articoli 19 e 23 non si riferì alle decisioni della delegazione, ma ordinò che si facessero nei comuni gli assegnamenti proporzionati e sufficienti.

Il senatore Musio, senza avere riguardo a tutte queste considerazioni, ha voluto inoltre attribuire ai comuni il dominio dei terreni in virtù delle suddette decisioni: mentre per altro è ovvio che il dominio non poteva nei comuni trasferirsi altrimenti che coll'effettivo assegnamento fatto in debita forma, e dalla competente autorità.

Per dar corpo a questo mal fondato concetto di dominio si sono addotte dottrine sulle acque, autorità e decisioni affatto estranee. Per l'ufficio basta il tenore della carta reale, che dichiara i boschi e le selve demaniali, e tanto in questi che nelle terre demaniali prescrive gli assegnamenti, locchè basta per dimostrare che tutto rientrò nel dominio della Corona, dalla quale poi dovevano farsi gli assegnamenti suddetti ai comuni gratuitamente, e le altre concessioni a titolo oneroso.

Si è detto che questo non è ufficio della legge, ma rientra nelle competenze giuridiche dei tribunali. Io invece penso coll'ufficio, che mentre non si tratta di privare i comuni del compenso, ma di regolarlo e fissarne le norme di applicazione e di esecuzione, può stabilirsi per legge.

Così si è fatto con recenti leggi in Francia e nel Belgio, limitando anzi l'assegno per *cantonnement* ad un terzo.

Un esempio molto analogo lo abbiamo nella recente legge (13 luglio 1857) sul riscatto dei vincoli enfiteutici, livellari ed altri di simile natura, poichè la facoltà di riscatto, che dalle leggi del 1837 e del 1845 era concessa all'utilista, fu estesa anche al direttario, e la facoltà suddetta rispetto all'enfiteuta fu anche estesa al caso in cui la risoluzione dell'enfiteusi dipendeva da una sola vita anche decrepita.

Questo era ben altro che prescrivere norme e regole per la indennità: si trattava di abolire ragioni di dominio, vincoli di reversibilità, e di attribuire indennità evidentemente eccessive in alcuni casi. Eppure la legge, dettata da ragioni di pubblico bene, non si arrestò a siffatte considerazioni.

Pertanto la proposta questione pregiudiziale è poco conforme alle regole ed agli usi parlamentari, ed è senza scopo e senza fondamento.

Il senatore Musio ha pure accennato che l'uno per cento di ammortizzazione venne imposto ai comuni, e

ciò sul fondamento che questa aggiunta risulti dagli atti della delegazione.

Questo supposto però non è in armonia colle osservazioni stampate dallo stesso senatore. Io do lettura dell'articolo relativo, facendo notare che mentre ivi si dice che era in facoltà dei comuni il contribuire per la sdebitazione del capitale, sarebbe necessario dimostrare che i comuni abbiano effettivamente contribuito. Io sarei lieto che questo fatto si verificasse, non già perchè possa con ciò immutarsi la condizione del dominio delle terre e dei boschi, ma perchè ne nascerebbe un titolo di eredito ripetibile in favore dei comuni.

MUSCO. Inverto l'ordine della mia risposta e comincerò a rispondere all'ultimo argomento come primo. L'argomento che mi ha addotto il senatore Mameli è desunto da un periodo delle note da me stampate.

Poteva il signor senatore Mameli ricorrere ad uno degli ultimi numeri delle mie conclusioni e vedere come io stesso, abbandonato dopo tanto lasso di tempo al solo aiuto della mia memoria, non poteva asserire non solo cose inveridiche, ma neppure cose dubbie, ed ho dovuto tenermi puramente ad asserire la verità e dire le parole da lui citate: e quanto ho scritto mi dimostra che la legge proposta è stata concepita senza una completa notizia di tutti gli analoghi fatti storici, giuridici e legislativi: invocava io stesso che si facesse maggior luce, lo invocava per gli altri, lo invocava per me, e diffidando della mia asserzione, diceva che qualunque cosa venisse rettificata sarebbe per me causa di contento, perchè io non voglio che la verità.

Ora dice il signor senatore Mameli che io m'inganno, e m'inganno sia nello interpretare la carta reale del 1839, sia nello esporre le cose esistenti nei giudicati e nei decreti esecutivi della delegazione feudale.

Il signor senatore Mameli converrà con me che io do un'idea esatta del modo come sono andati gli affari: converrà con me che in un contraddittorio giudizio la delegazione feudale, sebbene in forma sommaria, ma con vera cognizione di causa, trattava la materia e dava una vera sentenza.

Si dichiarava cosa il comune doveva pagare al feudatario ed ora per lui al Governo, e se fra due mesi non era sottoposta al giudizio del supremo Consiglio, in via di ricorso la sentenza passava in giudicato; se andava in via di ricorso al supremo, emanava la sentenza del supremo che confermava o modificava, o più soventi induceva le parti ad una transazione, la quale era poi autorizzata dal re.

Fatto tutto questo qual'era l'ultima operazione che faceva la delegazione feudale? Prendeva, o la propria sentenza se era passata in giudicato, o la sentenza del supremo Consiglio se vi era stata modificazione, o la transazione: liquidava (come ci sono qua tutte le liquidazioni) feudo per feudo, stabiliva quello che ogni comune doveva pagare e includeva una quota di ammortizzazione.

LANZA, ministro delle finanze. La quota di ammortizzazione non si è esatta.

MUSCO. Come?

Allora come non si è esatta la quota di ammortizzazione, e si è esatta la prestazione pecuniaria di ogni anno? La mi faccia grazia, signor ministro, di vedere che quell'1 per cento per l'ammortizzazione era parte dell'imposta totale in cui risultava la somma pecuniaria redimibile.

Dunque questo 1 per cento d'ammortizzazione è stato pagato. In breve tempo non poteva produrre la estinzione del capitale, è vero, ma doveva produrla in lunghissimo tempo e quando si è imposto il tributo attuale unico vi si è calcolato anche questo 1 per cento; perciò nel tributo attuale unico si trova compresa anche la quota d'ammortizzazione.

Io credo che questo può vederlo ed assicurarsene egli stesso, e se l'ammortizzazione è compresa nella somma totale della prestazione pecuniaria redimibile, allora il Governo la esige nel tributo attuale unico, ed allora i comuni hanno diritto di dire: noi abbiamo pagato l'ammortizzazione.

Però dico che queste sono sicuramente cose trattate con prematurità perchè esse toccano al merito della questione, non toccano alla questione pregiudiziale.

L'onorevole senatore Mameli mi ha detto che con le ragioni da me poste innanzi ogni volta si potrebbe proporre una questione pregiudiziale.

Bisogna distinguere questione pregiudiziale da questione pregiudiziale. Quanto egli ha accennato non è una questione pregiudiziale la quale involvendo una confusione dei poteri involva una violazione dello Statuto e quindi sia una questione costituzionale; invece nel caso presente si tratta di un fatto contenzioso, si tratta di un fatto per cui sono già nati litigi, si tratta di un fatto per cui domani possono nascerne altri, si tratta di eseguire convenzioni e sentenze passate in giudicato, e quindi si tratterebbe di annullare il potere giudiziario e, confondendo i poteri fondamentali dello Statuto, scambiare il giudice col legislatore. Ecco la questione costituzionale.

Questa è la vera questione da me proposta. E se è vero che pendano liti, se è vero che devono muoversene altre, se è vero che vi sono diritti dipendenti dalle convenzioni e sentenze; il giudice non si può scambiare col legislatore. Quando ciò si scambia, allora si confondono i poteri dello Stato, ed allora è violata la prima garanzia dello Statuto, che consiste appunto nella divisione dei poteri.

Il senatore Mameli ha voluto addurre altri esempi: ma bisogna addurre esempi di diritti feudali aboliti mediante le convenzioni che ho citate, mediante le sentenze e negli stessi termini e modi da me accennati, che costituiscono il vero fondamento del diritto di proprietà nell'ordine di giustizia, e che già dedotti o deducibili in giudizio non domandano una legge, ma una sentenza.

Ed è tutto ciò così vero che la legge stessa confessa la sua impotenza, la sua incompetenza, e lascia che i comuni possano, quando lo stimino, discutere in giu-

dizio le loro ragioni davanti i tribunali. Dunque la stessa legge riconosce il suo difetto, e la questione costituzionale sta in tutto il suo peso.

CARLINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CARLINA. Io non posso consentire ad alcuni principii che furono qui dichiarati circa il punto di ammettere o non ammettere una questione pregiudiziale e costituzionale in una discussione qualunque.

Non posso assentire nemmeno ad altri argomenti che furono invocati trattando a *similibus*.

Non già che io creda che l'onorevole relatore dell'ufficio centrale abbia voluto stabilire colle parole che ha pronunziato un diritto qualunque, un'autorità nel potere esecutivo, nel governo; ma perchè mi pare che queste dichiarazioni abbiano bisogno di maggiori spiegazioni, acciò ben si comprenda in quali termini stia la questione.

Mi permetterò di osservare al senatore Musio che forse la questione pregiudiziale, tal quale egli la mette, incontrerà gravi difficoltà a sostenersi. Le parole poi che egli aggiunse mi persuadono che in questa discussione volle sollevare una questione costituzionale, di vedere cioè se lo Statuto non si opponga ad una discussione di questa specie.

Io non intendo risolvere una controversia di così grave peso, ma, se ho bene compreso lo spirito che ha dettato le osservazioni dell'esimio collega, parmi che egli abbia conchiuso che la discussione attuale non versa sopra punti abbastanza maturi; che difficoltà gravi sorgono circa l'adozione di questa legge, e che quindi sia più prudente di sospenderne la discussione.

Se la questione si riduce a questi termini, io non vedo come non possa discutersi.

Dirò anzi essere intieramente nelle forme costituzionali che allorquando una proposta di legge si presenta la quale incontri gravi difficoltà non solamente per la natura dell'argomento, ma per le conseguenze infinite che può portare con sé nella sua applicazione in certi determinati tempi e circostanze si giudichi prudente, utile che si esamini e si veda se sia conveniente che la discussione proceda o non proceda, vale a dire che sia rimandata a migliori tempi.

Nessuno contesterà che questo potere appartenga a ciascuna delle due Camere, come compete al potere esecutivo, di ritirare un progetto di legge ancorchè se ne sia cominciata la discussione, quando vede che non è più conveniente di vederlo definito, accolto o rigettato. Per conseguenza le osservazioni che furono fatte circa la questione preliminare, se cioè questa questione possa muoversi o no, io non le credo sussistenti.

Io credo che il Senato può, quando voglia, conchiudere, opinare, votare perchè la discussione di un progetto qualunque sia rimandata a tempi migliori fissandone anche i termini.

Anzi, è cosa notoria che presso i più vecchi governi costituzionali sono introdotte certe formole per le quali

si toglie a questo rinvio qualunque acerbità potesse apparire in una mozione di tal natura.

Tutti sanno che nel governo parlamentare inglese bene spesso, senza addurre maggiori motivi di quelli che si deducono da circostanze di tempo e di luogo, si può proporre e si adotta il rinvio a sei mesi, a tre mesi, a un termine qualunque.

Dunque a questo riguardo io non posso muovere dubbio che tale facoltà competa al Senato. Quanto alla applicazione, essa dipende dal modo di sentire di ciascuno di noi.

Vengo ora a spiegare la mia opinione circa l'argomento a *similibus* che l'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha voluto trarre da una legge recentemente votata, la quale si riferisce alle enfiteusi.

Il senatore Mameli ha detto e ripetuto che nessuno poteva contrastare al Governo la facoltà di prendere questi provvedimenti. Io credo che vi è in queste parole piuttosto un'ampiezza di espressione che non un errore, e vogliono essere modificate.

Il Governo, il quale non è altro che sinonimo di potere esecutivo, non ha nessuna facoltà fuorchè quella di fare eseguire le leggi. Che poi il Parlamento abbia facoltà di fare leggi anche sopra principii discutibili certamente nessuno lo può negare; anzi è al Parlamento solo, ai tre poteri insieme riuniti, vale a dire alle due Camere ed al Governo che compete di votare e promulgare le leggi.

Io credo di essere in ciò interamente di un avviso conforme a quello del relatore dell'ufficio; ed ho stimato dover emettere la mia opinione.

In mezzo a questa discussione parmi ora che una terza opinione dovrebbe sentirsi, vale a dire l'opinione del Ministero, del Governo.

Posto che una questione preliminare qual io l'ho definita può essere mossa, e può essere adottata, parmi che sia utile di sapere qual sia l'avviso del Ministero in questa discussione.

E a tale riguardo debbo ancora parlare di una circostanza la quale è accennata per nota nella relazione dell'ufficio e fu toccata anche dall'onorevole senatore Musio, ed è la circostanza delle molte petizioni che furono presentate al Senato relativamente all'adozione di questa legge.

Io prego il Senato di ben considerare che in un Governo costituzionale il diritto di petizione è uno dei maggiori e dei più sacri diritti che appartengano alle popolazioni, e che da questo diritto si deducono bene spesso molte ragioni di non poca importanza, per le quali, senza entrare nella materia delle questioni speciali che un progetto di legge può suscitare, si trovano argomenti di condizioni generali per cui appunto si può essere indotti ad opinare per la sospensione o pel rinvio della discussione di un progetto di legge.

Il diritto di petizione, fortunatamente per noi, non ha ancora avuto luogo a svolgersi per gravi contrasti, per cose illegali che siano state fatte dal potere esecutivo.

Le petizioni che vennero presentate finora non porta-

rono mai con loro una gravità tale da far discutere il principio; ma in questa circostanza io credo che il riconoscere bene a fondo lo spirito delle petizioni che sono presentate al Senato sia cosa di grandissimo rilievo.

Noi trattiamo una questione che riguarda una parte interessantissima della nazione, una parte che è lontana dagli occhi del Governo e del Parlamento, per cui non è facile di avere quelle comunicazioni continue di ogni giorno, di ogni ora che si hanno ora facilmente da tutte le altre parti del regno. Per conseguenza è difficile che noi possiamo essere giudici dei sentimenti in cui si trova una popolazione, quando si discutono cose d'interesse così grave come la presente.

Sarebbe quindi cosa essenzialissima che il Senato, a proposito di questa legge, fosse informato qual sia ora lo spirito della popolazione in Sardegna e sappia quale effetto possa produrre l'adozione di essa, acciocchè confrontando lo stato attuale dell'opinione pubblica in Sardegna e la gravità delle circostanze in cui versiamo di presente, e i pericoli possibili e l'opportunità degli sforzi concordi di tutta la nazione per resistere a tali pericoli, possa giudicare se un elemento di agitazione e di disaccordo in una parte essenziale della nazione non abbia tale effetto da poter consigliare alla maggioranza il voto di sospensione sulla discussione di una legge così interessante.

A questo riguardo non posso che rivolgermi al Ministero, il quale sarà certamente in grado di illuminare il Senato acciò sappia con fondamento qual voto abbia da pronunciare.

LANZA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego il signor ministro di permettere che io chiami il Senato al vero stato della questione.

Non è stata proposta la sospensione dal senatore Musio.

La sospensione fu definita dal regolamento del Senato, ove è detto come possa essere proposta; ma vi è prima definita la questione preliminare, che consiste nel dichiarare che non vi è luogo a deliberazione; e la proposta preliminare del senatore Musio è tale che non dà luogo a deliberazione perchè egli ha detto: colla presente legge si verrebbe ad offendere il dominio giudiziario.

Dunque finora non si tratta che di questione preliminare, la quale è diversa dalla questione di sospensione cui accennava l'onorevole senatore Gallina.

Fino a questo punto stiamo nei termini introdotti nella discussione dall'onorevole senatore Musio. Egli ha proposto una questione preliminare.

GALLINA. Le osservazioni da me fatte portavano a questa conclusione, che sia necessario conoscere l'opinione del Ministero sopra le varie circostanze che ho accennate. E si è dopo la risposta che il signor ministro avrà dato e dopo le osservazioni che avrà fatte che io mi riservo di proporre o di non proporre il rinvio della discussione a sei mesi.

MUSIO. Io ho finito il mio primo discorso rivolgendolo le più calde preghiere al signor ministro e che ora io ripeto dicendo: sinora i documenti non sono troppo noti; non

sono ancor noti tutti gli analoghi fatti storici, giuridici, legislativi che è necessario calcolare per formare una legge.

In ogni modo sono già 222 le petizioni; ed unanime il grido della Sardegna; non sorge adesso, provocato dalla stampa, questo grido, ma si è sollevato fin dall'anno scorso quando il Governo invitava a deliberare i Consigli provinciali e divisionali.

D'allora in poi non fece che crescere; sono 222, ripeto, le petizioni venute, ce ne sono altre in corso; sono 15 mila le firme, epperò molto imponenti; la perturbazione degli spiriti aumenta; prego il Ministero a sospendere e di far studiare nuovamente la legge.

Dunque la mia preghiera include una proposizione sospensiva. Ma se il Governo non istima di esaudire questa preghiera, allora viene la questione costituzionale; onde questa è subordinata alla prima.

LANZA, ministro delle finanze. L'onorevole preopinente ha rinunciato, per ora almeno, di provocare una decisione sul punto, se il tema che forma il soggetto della presente legge sia nei limiti dello Statuto e per conseguenza se non convenga, in vista di una questione costituzionale, recedere dal presente progetto; egli limita la questione a vedere se in seguito alle petizioni numerose che dice sieno in questi ultimi giorni giunte dalla Sardegna, e in seguito ai nuovi documenti che crede di avere esaminati e che conterrebbero fatti assai importanti, ignoti non meno al Governo che alle Commissioni, le quali si occuparono di questo progetto, non sia il caso di sospendere l'attuale discussione.

A questo riguardo dirò, che se mai vi fu progetto di legge esaminato e discusso profondamente, e per cui si sia impiegato maggior tempo, egli è certo quello che sta avanti a voi.

Diffatti, o signori, è da tre anni che si è intrapresa la compilazione di questo schema per l'abolizione degli adempri, è da tre anni che venne per la prima volta presentato alla Camera dei deputati; e nell'intervallo delle sessioni sino al giorno d'oggi venne sempre sottoposto al giudizio degli uomini più competenti.

Dirò di più: non vi fu consulto che il Governo non abbia preso per illuminare la propria coscienza, e migliorare il progetto, in modo che si avvicinasse alla perfezione.

Dunque mi pare essere inopportuno ed incongruo il proporre, sulla considerazione che non sia abbastanza studiato, la sospensione.

Non è dopo questi studi, non è dopo che ebbe una lunga e profonda discussione nell'altro ramo del Parlamento, che si possa dichiarare che questo disegno di legge, per essere poco studiato ed incompleto, non sia degno di una vostra discussione generale.

Io credo che non farete questo torto né al Governo, né all'altro ramo del Parlamento.

SCARFIS. Domando la parola.

LANZA, ministro delle finanze. Secondo il senatore Musio questo progetto non sarebbe stato studiato abbastanza.

Finora non intesi che una sola ragione in appoggio di quest'asserzione, ed è che nell'assegnamento fatto ai comuni della prestazione pecuniaria surrogata alla prestazione feudale in natura, si comprese anche il fondo di estinzione per questo debito, mentre il Governo ha dichiarato che il fondo d'estinzione non era coperto finora.

Io non trovo nel discorso dell'onorevole senatore Musio altro fatto da cui si possa supporre che questo progetto non è studiato bastantemente.

Or bene: il Governo ha già dichiarato, ed ora lo conferma, che il fondo d'estinzione della rendita feudale della Sardegna non è stato contemplato nei singoli assegnamenti fatti ai comuni in surrogazione delle prestazioni feudali, e ne darò la prova, o signori.

La prestazione pecuniaria della Sardegna ammontava nel 1851, quando cioè venne presentato il progetto di legge per stabilire un'imposta prediale, a lire 620,000 circa.

Queste prestazioni pecuniarie erano confiate da due quote. Di una quota redimibile, e di un'altra irredimibile.

La quota redimibile constava di circa 445,867 lire; la irredimibile, che corrispondeva particolarmente alle spese di giustizia, era di circa lire 172,851; in tutto una somma approssimativa, come vi dissi, di lire 620,000.

Invece, o signori, qual era la rendita iscritta sul debito pubblico? La rendita iscritta dapprima per le prestazioni per il riscatto dei feudi di Sardegna è stata di 565,000 lire. Inoltre vi fu un fondo dell'uno per cento per l'ammortizzazione di 108,000 lire.

Ben vedete, o signori, che la quota redimibile posta a carico dei comuni della Sardegna essendo solamente di 446,000 lire, non doveva certamente comprendere il fondo di ammortizzazione, giacchè la sola parte della rendita redimibile portata nel bilancio superava l'accennata somma di 446,000 lire ripartita fra i comuni della Sardegna di 119,000 lire circa, oltre al fondo di estinzione a parte. Ciò vuol dire che il Governo aggiunse sui fondi generali dello Stato la quota di ammortizzazione nella somma di 108,000 lire, ed inoltre aggiunse del suo una somma di 119,000 lire di rendita, la quale non era per nulla ripartita fra i comuni della Sardegna, e corrispondeva appunto ad altrettante quote delle prestazioni pecuniarie che vennero condonate a comuni della Sardegna, ed è, io credo, ad un tale bisogno che il legislatore provvedeva nella sua carta reale del 27 maggio 1840.

Diffatti per provarvi, o signori, maggiormente il mio asserto, vi darò il riassunto di tutte le quote assegnate ai diversi comuni della Sardegna in seguito alla liquidazione dei feudi con quelle deduzioni che il legislatore, e per esso la delegazione feudale ha creduto bene di fare per quei redditi particolari che ancora rimanevano a vantaggio del demanio e che quindi non era giusto di addossare ai comuni, non che quelle suggerite dalle condizioni particolari poco agiate dei comuni medesimi.

Sappia il Senato che il totale reddito dei feudi venne

liquidato nella somma di 764,667 lire. La somma dedotta per spese di giustizia e di amministrazione che erano già a carico del feudatario fu di lire 154,099; si determinò nella somma di 565 mila lire il compenso dato ai feudatari per il riscatto dei feudi, dopo averli naturalmente esonerati di quella parte relativa all'amministrazione ed alla giustizia che non toccava loro di pagare.

Le finanze si assunsero quindi le spese di giustizia, non solamente per quella somma che venne detratta alla liquidazione dei feudi, ma per una somma maggiore, stante il miglioramento prodotto nell'amministrazione e nella giustizia, cioè a dire una somma di 220,000 lire.

Così il costo totale al demanio, vale a dire quello che il demanio pagò per il riscatto dei feudi, comprese le spese di giustizia, fu di lire 830,811 che fu solo ripartito ai comuni nella somma di 445 mila lire come quota redimibile, e per le spese di giustizia di 172 mila lire.

Le finanze per conseguenza presero a loro carico una somma di 148 mila lire, la quale rappresenta la differenza che esiste tra le spese effettive di giustizia e di amministrazione, e quella che venne messa a carico dei comuni, giacchè è maggiore la prima che la seconda; quindi anche di quella di certi prodotti delle stesse terre feudali che il demanio si è riservato di ricavare direttamente dagli abitanti, e dei quali non ha ereditato di addossare i comuni, forse in considerazione che non era generale l'uso di queste certe prestazioni, o forse perchè era facoltativo a concederle o non.

Vi ha inoltre il riparto delle agevolanze fatte ai comuni in 63,856 lire.

Le enunciato quattro cifre unite assieme ricostruiscono ancora la somma totale che ho già accennato per il riscatto dei beni dei feudi in Sardegna di 830 mila lire. Ora da ciò deriva che è evidentemente provato che il fondo d'ammortizzazione dell'uno per cento venne non solo anticipato dal Governo, ma posto a suo intero carico, come lo è tuttora, ed è provato inoltre che tutta la rendita iscritta non venne ripartita integralmente tra tutti i comuni, ma se ne dedusse una somma di 63 mila lire e più, in vista di eccezionali circostanze, di particolari riguardi usati all'uno od all'altro comune.

Dunque mi pare, o signori, che questo punto sia abbastanza dilucidato.

Il fatto allegato dall'onorevole senatore Musio non sussiste, e se egli non ne avrà altri da addurre per provare che il Governo, la Camera dei deputati e l'ufficio centrale del Senato non hanno sufficientemente studiato questo progetto di legge, e che tutti han proceduto con troppa leggerezza, io credo che finora la ragione stia tutta dalla parte del Governo; cioè a dire che la legge venne bastantemente studiata, e che essa è matura per meritare una decisione da parte del Senato.

Quello poi che posso assicurare si è che il Governo non si determinerà giammai a ritirare questo progetto di legge, e ciò non solamente per i riguardi che deve a se stesso, e per quelli che deve alla Camera dei depu-

tati, ma per la profonda convinzione che ha d'aver tratto profitto di tutti i lumi, e di tutte le cognizioni affine di elaborare un progetto, che fosse utile e vantaggioso allo Stato ed alla Sardegna.

In prova poi che anche i documenti, che vennero da lui compulsati, furono preventivamente esaminati dal Governo e dal commissario regio, io gli citerò un documento che non deve ignorare, nè certamente disconoscere l'onorevole senatore Musio, cioè un parere della delegazione feudale del 15 novembre 1838, del quale avrà conoscenza, perchè veggio il suo nome congiunto a quello di tutti gli altri personaggi illustri che facevano parte di quel consesso. Ebbene in questo parere io riconosco che in allora l'onorevole senatore Musio non aveva questa piena convinzione che tutte le proprietà in Sardegna spettassero ai comuni e che il demanio non avesse nulla a ripetere sovr'esse, giacchè trovo che dove si parla di adempri la delegazione si esprime in questi termini:

« Ponendo mente la regia delegazione al modo con cui possono provvedersi i così detti adempri, la medesima nell'interesse delle comunità, e nell'intento di promuovere il maggior pubblico bene, fu d'avviso che, ritenuta dal Governo la proprietà delle montagne e dei boschi, debbasene l'uso solo concedere alle comunità, ecc. »

Dunque premette che egli conosceva la demanialità dei boschi e delle selve, e non contestava per nulla al Governo la proprietà di quei fondi.

Soggiunge lo stesso parere:

« Conviene per altro avvertire che allorchando determinossi l'anno fisco ammontare delle prestazioni feudali a carico dei comuni, vi venne pure compreso il prodotto dei deghini, di erbaggi, ed affittamenti, che il barone perceveva sopra quella data montagna o bosco. Quindi pare giusto che laddove un comune non possa nel nuovo riparto conservar l'uso di tutto quel tratto di montagna o bosco corrispondente a detta pecuniaria prestazione, questa debba ripartirsi fra i comuni in proporzione del corrispettivo vantaggio. »

Ora rimane ad addurre i motivi per quali la regia delegazione ha stimato di scostarsi dall'idea del progetto pel solo rispetto della concessione di quegli effetti demaniali in proprietà assoluta alle comunità.

« Considerò in primo luogo come il Governo, a misura del maggiore o minor bisogno delle popolazioni, possa più utilmente disporre di quei terreni con novelli adatti scompartimenti fra i comuni; come questi male governino simili cose, quando ne hanno l'assoluto dominio; poichè ignari del loro interesse per ordinario l'utile presente a qualsiasi lontano vantaggio antepongono, e che in conseguenza sarebbe difficile, anzi impossibile, non solo lo attendere un miglioramento della cosa in potere di essi, ma neanche il vedere cessati gli abusi che sogliono commettere, e i danni che ne derivano.

« Considerò in ultimo come convenga di aversi riguardo al gran vuoto del pubblico erario, ed agli impegni nei quali sempre più si avvolge lo Stato, cui non potrebbero

non essere di opportuno sussidio tante boscali ricchezze, laddove si restituessero le selve a condizione fiorenta, con impedirsi d'una volta lo sciupio di che farsi di tanto preziosi legnami che sconsigliatamente lasciansi cadere sotto la scure del carbonaio. »

Il Senato ben vede, che il senatore Musio allora conchiudeva che da queste selve e da questi boschi ne dovesse in definitiva il demanio, lo Stato, ritrarre grandi prodotti, e che essi avrebbero potuto servire a riempire, se non totalmente, in parte almeno, il vuoto dell'erario.

Ora invece mi pare che egli abbia mutato consiglio, e sia d'opinione che il demanio non è in nessun modo proprietario di queste terre; che esse spettino ai comuni della Sardegna, e che quindi il demanio abbia a cedere non solo tutte queste terre, ma guardarsi ben anche dal ripetere un centesimo sopra questi undici milioni ottocento mila lire che ha speso per il riscatto di queste prestazioni feudali in Sardegna.

Io qui mi accorgo che sto per entrare nel merito della questione, e siccome non sarebbe qui il momento opportuno per ciò fare, giacchè vi precede una proposta di sospensione, quindi mi tratterò dal farlo; ma assicuro l'onorevole senatore Musio, che in questa discussione il regio commissario ed il ministro procureranno di dimostrare, che i documenti a cui faceva allusione sono loro ben noti, ed io sarò ben lieto di poterli citare, e ad onore dell'onorevole senatore Musio che prese sì bella parte nei lavori del riscatto dei beni feudali in Sardegna, e ad onore di altri illustri magistrati che siedono in questo recinto, e che presero pur essi parte tutti nel lavoro che ebbe luogo in Sardegna per il riscatto, onde portare in quell'isola il gran beneficio della proprietà perfetta.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. La questione che si era aperta in grandi proporzioni fu ultimamente ridotta all'esame di uno dei mezzi di argomentazione di cui si è valso uno degli onorevoli preopinanti.

La prima parte però della discussione, quella in cui venivano invocati i principii costituzionali, quella in cui si risaliva alla necessità prima, che c'è in governo libero, vale a dire di fare la giusta parte della pubblica opinione, quella fu quasi abbandonata, nella risposta del signor ministro, anzi.....

LAWA, ministro delle finanze. Domando la parola.

SCLOPIS. Mi permetta di continuare... Anzi il signor ministro si è espresso in questi termini che mi è doluto di udire.

Egli ha detto che la materia era stata molto elaborata; che da tre anni si era lavorato attorno a questo progetto, che aveva il progetto di legge subito una felice prova nella Camera elettiva, e che quindi gli pareva strano che il Senato si trovasse come sorpreso dalla difficoltà ancora di esaminare cosa la quale era già passata per tanti crogiuoli.

Egli disse, e mi è doluto di udire, che il pensare che si dovesse ancora esaminare questa legge nei suoi fon-

damenti era un far torto alla Camera dei deputati ed al potere esecutivo.

Io credo che queste parole (*Il ministro delle finanze fa segni negativi*) (e le ho ritenute bene, e credo di essere preciso) siano sfuggite inavvertentemente al signor ministro; perchè se insistesse in esse sarebbe lo stesso come esercitare una pressione morale, oppure gettare una sfida.

Il Senato ha il diritto di esaminare tanto quanto crede i fondamenti dei progetti di legge che gli si presentano, ed io credo che da quanto si disse dai preopinanti non si è per nulla pregiudicato neppure a qualunque suscettività nè del Governo, nè dell'altro ramo del Parlamento.

Che cosa si è inteso particolarmente dai preopinanti? Si è detto che attesa la gravità della materia (non oso entrare nei dettagli perchè non sono preparato, e perchè altri campioni si eserciteranno in questo arringo), si è detto che attesa la gravità della materia, che attesa l'agitazione che si era prodotta, che atteso il gran numero delle petizioni che si erano presentate, era d'uopo forse di sostare, onde esaminare maggiormente il fondamento della questione.

A questo modo di vedere dei preopinanti soccorreva altamente un silenzio, il silenzio vale a dire dell'esame di quelle 200 petizioni che si presentarono, dell'opinione di quei 15 mila concittadini nostri, che dalla Sardegna mandarono le loro osservazioni.

Sarà stata sicuramente insufficienza di tempo, ma non si fece una discussione precisa su questo punto.

In tutti i governi costituzionali (in ciò io seguo perfettamente la teorica del senatore Gallina), quando sorge una gran massa di petizioni, quando queste petizioni soprattutto si riferiscono ad oggetti i quali per la loro natura interessano una gran parte della popolazione è d'uopo sostare, è d'uopo riferire, è d'uopo informare.

Ora io non potrei dare il mio assenso in nessuna parte a questa legge se prima non fossi edotto e della qualità di queste petizioni e del soggetto delle medesime, e se il Ministero non si pronunciasse, come di suo dovere, sulla circostanza addotta, che questa legge producesse agitazione nell'isola di Sardegna.

I tempi corrono difficili, il Governo ha bisogno di essere circondato dalla concordia di tutti i cittadini, e a nessuno più che al Governo attuale preme di rannodare intorno a sé tutti gli animi. Per conseguenza i senatori che hanno esposto queste osservazioni non hanno fatto che servire egregiamente la causa pubblica.

I lavori che si sono fatti non saranno perduti, ma frattanto sia lecito, col mezzo di una sospensione, anche invitando particolarmente l'onorevole ufficio centrale a dare chiarimenti, sia lecito, dico, a noi di maturare nel nostro recinto, e non dietro altre informazioni, i fondamenti di questa legge, sia lecito a noi di intervenire, per quella parte che ci può competere, ogni rimprovero che ci si potesse muovere, che nelle difficilissime emergenze in cui ci troviamo noi abbiamo disconosciuto giuste pretese e onorevoli suscettività.

Io appoggerò per conseguenza ogni proposta di sospensione, la quale almeno tenda a fare sì che il Senato sia edotto distintamente, particolarmente della qualità delle petizioni, del numero dei petizionari, dello stato morale della Sardegna e del senso che sarà per produrvi questa legge.

LANZA, ministro delle finanze. L'onorevole preopinante mi mosse appunto (almeno parmi) d'aver circoscritto di troppo la questione e di non aver seguito gli onorevoli oratori che mi precedettero in una più alta sfera di discussione, cioè a dire nella discussione dei principii di costituzionalità o non della legge.

Credo che circoscrivendo la questione, io non ho fatto altro che seguire il sistema parlamentare, che obbedire alle osservazioni fatte precedentemente dall'onorevole presidente, il quale, nel porre la questione, per impedire ogni divagazione, disse che ora si trattava unicamente della questione di sospensione, e quindi bisognava che la medesima venisse circoscritta in questi termini. Ecco il perchè non ho seguito gli onorevoli preopinanti relativamente all'altra questione, ma dichiarai però che mi riservava di rispondervi, quando fosse venuto il momento opportuno.

Si osservò che il ministro nel rispondere all'onorevole senatore Musio abbia voluto, in certo qual modo, disconoscere un diritto del Senato, cioè a dire abbia voluto quasi alludere ad una pressione morale, coll'accennare che la Camera dei deputati aveva già esaminato profondamente ed approvato questo progetto di legge e che quindi il Senato non doveva muovere nemmeno il dubbio che il medesimo non fosse abbastanza studiato.

Prego l'onorevole preopinante di avvertire, che io giammai dissi siffatte parole, che giammai io pronunciai una frase simile a quella che egli mi appose.

Per dimostrare che il progetto di legge era stato studiato, ho detto che il medesimo era già stato lungamente studiato da commissioni, che era già stato presentato alla Camera dei deputati tre anni fa, che aveva già subito un profondo esame nella medesima e che per conseguenza mi pareva che l'appunto fatto di non essere abbastanza elaborato era del tutto senza fondamento.

Ma non ho mai negato il diritto di poter dichiarare che non si creda ancora abbastanza studiato.

Io però doveva, per rispondere agli appunti dell'onorevole senatore Musio, addurre tutti quegli argomenti, i quali comprovano che il progetto era stato studiato e credo che in ciò io fossi perfettamente nei miei diritti e nelle convenienze parlamentari.

SCLOPIS. Mi permetta . . .

LANZA, ministro delle finanze. Mi lasci finire e poi parlerà.

PRESIDENTE. Procedano calmi.

LANZA, ministro delle finanze. Tanto più, o signori, io aveva ragione di fare simile osservazione in quanto che sebbene sia dappiù di un mese che il progetto di legge venne esaminato dagli uffici del Senato; sebbene sia stato lungamente discusso nell'ufficio centrale, tuttavia, per quanto io mi sappia, nessuno, nè negli uffici,

nè nel seno dell'ufficio centrale pose avanti una siffatta quistione, che cioè questo progetto non sia abbastanza maturo.

Avrei per conseguenza fatto un torto al Senato se avessi supposto che esso era disposto a riconoscere il progetto immaturo, mentre che nè negli uffici, nè nel seno dell'ufficio centrale non si sollevò al riguardo dubbio alcuno.

Del resto si persuada l'onorevole preopinante, che il Governo non tralascia di tener conto delle condizioni degli animi, dello stato dell'opinione pubblica anche in Sardegna. E suo dovere, è suo interesse di farlo; esso sa che ha una grande responsabilità, e che tutti i torbidi che potessero nascere per un atto improvvido dovrebbero ricadere sopra di lui.

Ma finora non ha mai avuto alcun motivo, nè tanto meno venne a sua conoscenza alcun fatto, da cui potesse indurre che da questa legge ne verranno torbidi in Sardegna.

Io so che da tre, quattro o cinque anni a questa parte non si fa altro che domandare l'abolizione degli ademprivi; mi ricordo che quando il presidente del Consiglio, in allora ministro delle finanze, manifestò nella Camera dei deputati l'intendimento di dare la metà in compenso degli ademprivi, scoppiarono da tutti i banchi della Camera fragorosi applausi; anzi i deputati sardi furono i primi ad applaudire.

Io so che il progetto è stato esaminato in Sardegna da tutti i Consigli provinciali e divisionali e dall'Accademia agraria, ed ho letto i loro verbali. Ma da nessuno dei medesimi ho rilevato che alcuno di quei Consigli facesse opposizione ai principii della legge, e trovasse enorme, arbitrario, illegale lo stabilire per legge le condizioni per le quali si dovevano prosciogliere questi ademprivi.

Vi furono bensì dissensi riguardo al compenso, cioè a dire, se questo compenso dovesse essere della metà o dei due terzi, ma, lo ripeto, non vi fu dissenso sul principio della legge, di fissare un compenso.

Ora, io domando se da tutti questi fatti può il Governo arguire che il progetto di legge in discussione debba destar malcontento e persino dei torbidi in Sardegna!

Sarebbe veramente una sorpresa per il Governo, giacchè i suoi intendimenti sono abbastanza noti a tutti, volendo esso con questa legge recare un grande, un immenso beneficio alla Sardegna, e togliere così tutti quegli incagli che si oppongono al progresso dell'industria agraria in quell'isola.

Dunque, se mai potessi esser persuaso, se mai avessi indizi da supporre che questa legge potesse essere mal ricevuta sarei il primo a ritirarla. Ma finora, lo ripeto, non ho alcun motivo di crederlo.

Si accennò pure dal senatore Musio ad un fatto, che mi giunge nuovo, cioè che da qualche giorno a questa parte giungono dalla Sardegna moltissime petizioni e che oramai il numero dei petenti sorpassa i 15 mila.

Sono 220 le petizioni e 14258 le firme.

LANZA, ministro delle finanze. Questo fatto mi giunge interamente nuovo; però mi permetta un'osservazione.

Già dissi che da due o tre anni questa legge è conosciuta, che è sottoposta al giudizio del Parlamento e del pubblico, eppure non mai giunsero petizioni contro la medesima da nessuna parte, meno qualcuna sporta alla Camera dei deputati. Ora i sardi avranno compreso il male, che, secondo il senatore Musio, si trova latente in questa legge, e quindi non respingo, anzi desidero e vado incontro al desiderio del senatore Musio, che debba essere presa esatta cognizione di queste petizioni, e che si venga a conoscere quali sono le difficoltà, e quali le ragioni, e quali i desideri che questi petenti espressero nelle suddette loro petizioni, affinchè e il Governo e il Senato siano a tal riguardo illuminati.

D'altronde io credo che l'ufficio centrale l'avrebbe fatto anche senza un invito apposito e del Governo e del Senato, giacchè è suo debito il farlo; le petizioni vennero a lui mandate per questo oggetto. Resta solamente a sapere l'avviso dell'ufficio centrale al proposito, se creda cioè che l'esame di tutte queste petizioni richiegga un tempo più o meno lungo da rendere quasi necessario di sospendere questa discussione. Se però i fatti addotti dai petenti, e le loro ragioni sono comprese in poche pagine, io credo che l'ufficio centrale, coll'alacrità che lo distingue, non mancherà di ragguagliare il Senato fra uno o due giorni sul loro contenuto e di dare in proposito il suo parere.

Ma dal differire due o tre giorni una discussione al volerla rimandare indefinitamente la differenza è troppo grande.

La differenza non è solo nel tempo, ma nel significato della proposizione. Quando una parte del Parlamento rinvia la discussione di un progetto di legge ad un tempo di più mesi, equivale a dire che lo respinge.

Questo è un modo inglese per respingere, ma non è meno significativo di un rigetto piemontese, ed io preferisco sempre di più questo franco procedere che il primo. Per conseguenza se la questione sta ristretta in questi limiti, di dare il tempo necessario all'ufficio centrale di poter esaminare quelle petizioni, affinchè il Senato possa conoscere il loro contenuto ed il preavviso dell'ufficio stesso avanti di prendere una deliberazione nella discussione generale, sta bene; sarebbe irragionevole l'opporvi; ed anzi il Governo desidera che ciò si faccia; ma invece se si volesse differire la discussione ad un tempo indeterminato, allora il Governo vi si opporrebbe virilmente.

MARULLI, relatore. L'ufficio centrale ha esaminato tutte queste petizioni, ma non ha avuto tempo di prepararne la relazione, perchè molte di queste sono arrivate soltanto questa mattina e non era possibile esaminare una mole così immensa di carte. Non fa mestieri però sospendere la discussione, potendo l'ufficio compiere domani questa parte delle sue incombenze, e darne contezza al Senato. Intanto vado a dar lettura del sunto delle petizioni stesse, le quali tendono tutte ad ottenere due terzi invece della metà, o ad introdurre qualche

altra modificazione nella legge: non havvene alcuna per la reiezione della medesima, che il solo senatore Musio ora propone.

Quando verranno in discussione gli articoli si dovrà esaminare se alcuna delle suggerite modificazioni sia da introdurre nella legge.

Dal riassunto delle petizioni sposte al Senato relative alla legge sugli ademprivi, trasmesso addì 4 aprile 1859, risultano in tutto petizioni 145, portanti 9703 firme, cioè:

Novantanove petizioni con 6576 firme perchè la misura di compenso sia portata ai due terzi dei terreni.

Quarantasei petizioni con 3187 firme per ottenere delle modificazioni allo stesso schema di legge.

Pervennero in seguito altre 44 petizioni di abitanti dell'istessa isola di Sardegna portanti 2798 firme, all'oggetto di ottenere delle modificazioni allo stesso progetto di legge.

Più altre nove petizioni contenenti 480 firme riflettenti la misura di compenso, la quale vorrebbero portata ai due terzi.

Riepilogo.

Petizioni relative ai due terzi .	N° 108	con firme	7056
Petizioni relative a modificazioni »	90	»	5980
Totali: Petizioni N° 198		Firme 13,036	

Petizioni N° 198 Firme 13,036

Sopraggiunsero stamano:

Petizioni relative a modificazioni	2	»	70
	<u>200</u>	»	<u>13,106</u>

Sopraggiunsero altre 20 petizioni di altrettanti Comuni dell'isola di Sardegna portanti in totale 1172 firme tendenti ad ottenere modificazioni alla legge sugli ademprivi.

Riassunto generale.

Petizioni per i due terzi . . .	N° 108	con firme	7056
Petizioni per modificazioni . . .	» 112	»	7222

Totali: Petizioni N° 220 Firme 14,278

La maggior parte delle firme sono segni di croce di analfabeti.

PRESIDENTE. Prima di sciogliere la seduta bisogna che il Senato dichiari se vuol riunirsi domani all'ora solita.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Se non vi è reclamo, il Senato è convocato per domani alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.